



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da **ASCIONE Maurizio**, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto il debitore risiede in Lonate Pozzolo (VA), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, posto che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, trattandosi di persona fisica che non svolge attività di impresa. Dalla relazione dell'OCC, si evince infatti che il Sig. Ascione è stato titolare di una impresa individuale, cessata nel corso del 2010, e dal 1.10.2015 è dipendente di RMT Valvomeccanica S.r.l. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il debitore, unitamente alla domanda, ha prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 unitamente all'inventario di tutti i beni ed alla relazione particolareggiata del Dott. Antonio Viola - Professionista nominato dall' O.C.C. delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano, MonzaBrianza, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese in data 22.4.2021 – contenente le informazioni previste dalla norma citata.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito esclusivamente dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile di € 1.270,00¹ ritenuto necessario per il sostentamento del debitore e del suo

¹ Cfr. conclusioni del ricorso, p. 12. Sul punto, va precisato che non appare compatibile con la natura della presente procedura l'indicazione, nel corpo del ricorso, della somma di € 5.374,96 che il Sig. Ascione intenderebbe "mettere a disposizione" dei creditori, in quanto nella liquidazione del patrimonio, a differenza che negli altri strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore non formula alcuna proposta ai creditori, né predispone alcun progetto di liquidazione: egli semplicemente si dichiara sovraindebitato e chiede la liquidazione dei suoi beni (in tal senso, Trib. Rimini, 22.4.2021: "*Le norme relative alla liquidazione del sovraindebitato fanno sempre riferimento alla "domanda" di liquidazione del debitore – e non ad una sua proposta – ; l'art 14 sexies dispone che il liquidatore nominato dal Giudice (fra professionisti indipendenti dal debitore) appenda tutti i beni del debitore mediante l'inventario, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge ; l'art 14 novies, poi, riserva al liquidatore la formulazione del programma di liquidazione: si tratta quindi di una procedura del tutto analoga al fallimento , in cui*

nucleo familiare (composto anche da un figlio assunto con contratto a tempo determinato e da un figlio studente ancora minorenne), importo che deve reputarsi congruo tenuto conto degli esborsi che il debitore ed il coniuge devono sostenere per il pagamento del canone di locazione e delle spese correnti.

Il Professionista gestore della crisi ha infatti confermato l'insussistenza di ulteriori beni, mobili ed immobili, utilmente liquidabili a favore dei creditori.

Va precisato che il trattamento retributivo percepito dal debitore deve essere considerato nella sua interezza ai fini del presente procedimento di liquidazione, in quanto i creditori aventi titolo o causa anteriore all'apertura della presente procedura di liquidazione ex art. 14quinquies L.3/2012 non potranno beneficiare – per il periodo successivo al deposito del presente decreto - dell'efficacia del patto di cessione del quinto dello stipendio né di precedenti provvedimenti di assegnazione resi all'esito di procedure di espropriazione mobiliare presso terzi (in particolare, quelli emessi nell'ambito delle procedure RGE n.1886/2019 e n.1084/2021, entrambe radicate avanti al Tribunale di Busto Arsizio).

Ed infatti, la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, comma I (*“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo...”*) sia dell'art. 7 comma II lett. a) richiamato dall'art. 14ter L. 3/2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e l'impossibilità di acquisire nuovi diritti di prelazione, sanciscono l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori (art. 14quinquies L. 3/2012) e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il corso degli interessi dei creditori (art. 14ter, ultimo comma L. 3/2012, in linea con l'art. 55 L.F.). Si tratta quindi di una procedura “universale” che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse l'efficacia dei pagamenti effettuati – sia pure in adempimento di pregresse pattuizioni di cessione dei crediti o provvedimenti di assegnazione– dopo l'apertura della procedura di liquidazione, poiché si consentirebbe ai creditori

non vi è alcun accordo fra il debitore e i creditori né un ruolo propositivo del primo rispetto ai secondi; né vi è spazio per valutazioni di fattibilità”).

Pertanto, non è tecnicamente configurabile un importo che il debitore “proponga” di destinare ai creditori ma solo una quota di reddito esclusa dalla liquidazione in forza del provvedimento giudiziale di apertura ex art. 14ter comma VI L. 3/2012, quota che viene determinata sulla base della documentazione e delle informazioni verificate dal Professionista nominato dall'OCC.

anteriori di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012).

E' infatti pacifico che facciano parte della massa attiva della procedura di liquidazione anche tutti i crediti del sovraindebitato, senza distinzione tra quelli già sorti e quelli futuri, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 14 decies comma I L. 3/2012, che affida al Liquidatore il compito di esercitare e proseguire "ogni azione diretta al recupero dei crediti", e dell'art. 14 undecies, rubricato "beni e crediti sopravvenuti": detti crediti pertanto *"sono dal giorno dell'ammissione alla procedura concorsuale attinti dal pignoramento generale reso nel decreto di ammissione disposto dal tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 14 quinquies l. n. 3/12"* (T. Salerno, 19.4.2021).

Ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data di apertura del concorso, i creditori chirografari cessionari del quinto dello stipendio, così come quelli che hanno promosso procedure esecutive presso terzi - che non beneficino di un effetto definitivo ma possono giovare solo di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale - non potranno che subire l'effetto della falcidia (cfr. in tal senso Trib. Napoli, 18.5.2018: *"il Collegio condivide l'orientamento fatto proprio dal giudice delegato, unitamente a parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli snatura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari"*; *"è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari"*).

Tale soluzione si impone, peraltro, avuto riguardo al novellato art. 8 L. 3/2012 che prevede, al comma 1bis, che la proposta di piano del consumatore possa contemplare "anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno". Detta norma deve ritenersi applicabile, in via analogica, anche alla procedura di liquidazione del patrimonio che – come sopra evidenziato – partecipa della medesima natura concorsuale che caratterizza il piano del consumatore (in tal senso, Trib. Genova, 24.9.2021, secondo cui la norma in questione opera per tutte le procedure disciplinate dalla L. 3/2012; si veda anche Trib. Livorno, 21.5.2021). A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 65/2022, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della L. 3/2012

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Livorno, ha precisato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso di ritenere che i debiti suscettibili di falcidia possano essere non solo quelli assistiti da cessione volontaria di credito ma anche quelli per i quali la cessione sia stata disposta in via coattiva sulla base di un provvedimento giudiziale, ossia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (osservando, in particolare, che *“L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto... Pertanto, l'assegnazione trasferisce il diritto di credito che spettava a colui che subisce l'espropriazione, come se quest'ultimo lo avesse volontariamente ceduto al proprio creditore”*).

Ai fini di un più agevole controllo sull'entità delle somme da incamerare, RMT Valvomeccanica S.r.l. – che eroga gli emolumenti a favore del ricorrente – dovrà versare alla procedura tutte le somme spettanti al debitore sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale poi provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere al Sig. Ascione Maurizio la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata.

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale del debitore. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14octies l. 3/2012, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 nonies L. 3/2012

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi alla emissione del decreto di apertura.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Ascione Maurizio (C.F.: SCNMRZ67R29E666Q) residente in Lonate Pozzolo (VA), via Bassano del Grappa n.14,

NOMINA liquidatore il Dott. Antonio Viola, con studio in Lodi (MI), Piazza Della Vittoria n. 29;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di

prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE che la liquidazione rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque per quattro anni dalla apertura;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile;

FISSA in € 1.270,00 mensili, per dodici mensilità, l'ammontare del reddito netto da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare;

DISPONE che RMT Valvomeccanica S.r.l. , che eroga gli emolumenti a favore del ricorrente, versi alla procedura tutte le somme spettanti al debitore sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere al Sig. Ascione Maurizio la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che il Liquidatore depositi con cadenza semestrale relazioni in ordine al corretto svolgimento della fase esecutiva della procedura;

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 24.4.2022

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi